

La digitalizzazione della CGUE: verso le cause “anonimizzate”

Il processo di digitalizzazione della giustizia coinvolge anche le Istituzioni dell’Unione europea, per asseverare una **giustizia efficace**.

Rilevante attenzione è stata posta – soprattutto nel corso dell’ultimo decennio – al fenomeno della digitalizzazione della giustizia: per tali ragioni, sono state avviate una serie di iniziative volte ad aumentare la sicurezza, la qualità e la produttività della attività della Corte di Giustizia, attraverso sperimentazioni d’uso di tecnologie emergenti come (i) l’intelligenza artificiale, (ii) i big data, (iii) la blockchain/DLT; nondimeno, **è stato istituito un Innovation Lab** con l’obiettivo, tra i vari, di creare una roadmap quinquennale con progetti e iniziative.

L’operato della Corte di Giustizia deve confrontarsi – e contemperare – con due principi fondamentali:

- per un verso, essa è tenuta ad asseverare il **principio di trasparenza** della propria attività amministrativa, nel rispetto **dell’articolo 15 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea** (TFUE). L’articolo 15 TFUE, infatti, dispone che *“La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative”*;
- per altro verso, invece, l’esercizio delle proprie funzioni devono essere conformi alla normativa in materia di **protezione dei dati personali**, delineata nel **Regolamento n. (UE)2016/679** (c.d. “GDPR”).

Pertanto, sin dall’entrata in vigore del GDPR, **la Corte di Giustizia ha attuato misure** volte ad assicurare la **protezione dei dati delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali** oggetto di pubblicazioni della Corte, garantendo al contempo l’informazione dei cittadini e la pubblicità della giustizia.

In particolare, **la Corte dapprima decise di sostituire con iniziali**, per ogni causa pregiudiziale presentata a partire **dal 1° luglio 2018**, i nomi delle persone fisiche coinvolte, oggetto di pubblicazione nell’ambito della trattazione della causa.

Il processo di sostituzione con iniziali trovava applicazione in ogni fase della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione, ivi comprese:

- comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale;
- conclusioni;
- sentenze e provvedimenti analoghi.

Inoltre, esso si applicava altresì alla **denominazione della causa**.

Infine, nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR, la stessa ha provveduto ad eliminare qualsiasi elemento ulteriore, idoneo **a consentire l’identificazione** delle persone implicate.

Il sistema è stato recentemente innovato.

A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, a tutte le nuove cause pendenti tra persone fisiche o tra persone fisiche e persone giuridiche il cui nome non sia distintivo, **è assegnato un nome fittizio** mediante un **generatore automatico informatizzati**, e sarà riportato nell’instestazione della sentenza e nella prima pagina, dopo il numero di causa.

Il generatore di nomi fittizi opera suddividendo le parole in sillabe, le quali sono poi aggregate in maniera casuale per comporre vocaboli fittizi.

Il generatore opera in tutte le lingue ufficiali dell’Unione; sul punto, la Corte di Giustizia si prefigge l’intento di sviluppare il generatore, se del caso, anche nelle lingue di paesi terzi.

In ogni caso, i nomi fittizi non corrispondono al nome reale di alcuna delle parti del procedimento né, in linea di principio, a nomi realmente esistenti.

La misura è stata istituita **allo scopo di facilitare l'individuazione delle cause** in corso di trattazione, che potranno quindi **essere designate in modo più immediato, agevolando altresì le citazioni sia in ambito giudiziale che extragiudiziale**.

L'assegnazione di nomi fittizi non concerne, invece,:

- le cause pregiudiziali in cui il nome della persona giuridica sia sufficientemente distintivo;
- i ricorsi diretti;
- le domande di parere;
- le impugnazioni;
- le cause dinanzi al Tribunale.

Tags

[Giustizia Smart](#)

[Tribunali Smart](#)

Fonte

<https://curia.europa.eu/>